



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;
- VISTO che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440; l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima legge;
- TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 601, della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dal decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca debbano essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e il decreto ministeriale Decreto Ministeriale MPI 7 dicembre 2006, n. 305 recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 e la Direttiva (UE) 2016/680;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 recante disposizioni per la "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle



prestazioni, in reazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che all'art. 8, individua la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare quali servizi essenziali per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare;

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 con "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *"Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"*;
- VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"
- VISTO in particolare, l'art. 7, c. 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851 che destina la somma di euro 300.000,00 per le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, co. 5, del medesimo decreto, in cui è affidata alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, la procedura di selezione nazionale, definire le finalità attese, requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale

## EMANA IL SEGUENTE AVVISO

### **Articolo 1**

*(Finalità dell'Avviso)*

1. Nell'ambito delle attività promosse dallo scrivente Ministero, è emanato il presente Avviso, finalizzato a garantire la diffusione e la qualità degli interventi educativi e di istruzione destinati alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti ricoverati in ospedale (SIO) e/o per i quali sia stato attivato il servizio di istruzione domiciliare (ID). A tal fine è stato previsto il potenziamento delle azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare anche mediante la documentazione, la condivisione e la diffusione di metodologie, buone prassi, materiale informativo e formativo, nonché l'utilizzo di un registro elettronico nazionale per i docenti impegnati nella SIO e ID.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è individuata una scuola polo nazionale per l'attuazione delle azioni previste nell'art. 7, c. 1, lett. b) del D.M. 27 ottobre 2017, n. 851.



## **Articolo 2**

*(Destinatari del finanziamento)*

Il presente avviso è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche singole o capofila di rete che siano scuola polo regionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare e/o scuole con sezioni ospedaliere. Le istituzioni scolastiche possono proporre una sola candidatura.

## **Articolo 3**

*(Risorse finanziarie programmate)*

Per la realizzazione delle finalità, nell'art. 7, c. 1, lett. b) del D.M. 27 ottobre 2017, n. 851, è stato stanziato un finanziamento complessivo di euro 300.000,00 a valere sui fondi ex legge 440/1992. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi, il progetto dovrà contemplare tutte le attività per l'intero ammontare del finanziamento.

## **Articolo 4**

*(Termine di partecipazione)*

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso il portale [www.monitor440scuola.it](http://www.monitor440scuola.it) a partire dalle ore 00.01 del 25 agosto 2018, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2018. Decorso tale termine, il sistema non consentirà l'invio della candidatura.

## **Articolo 5**

*(Modalità di partecipazione)*

1. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale [www.monitor440scuola.it](http://www.monitor440scuola.it) seguendo la relativa procedura guidata. Nella homepage del portale è disponibile un manuale esplicativo della procedura.
2. Sono di seguito elencati i passaggi da seguire:
  - a) *Registrazione al portale*: La scuola partecipante deve prima di tutto accreditarsi al portale inserendo nella apposita casella il proprio codice meccanografico e avviando la richiesta di password che viene successivamente trasmessa all'indirizzo email della scuola.
  - b) *Compilazione della scheda anagrafica*: prima della scelta del bando al quale partecipare e dell'inserimento del progetto, il sistema richiede la compilazione dei dati anagrafici della scuola partecipante alla selezione;
  - c) *Inserimento del progetto*: il progetto va inserito compilando i diversi campi di testo relativi ai contenuti, alle finalità, alle modalità di realizzazione, ai dati economici, ecc.
  - d) *Sottoscrizione del progetto*: una volta completata la procedura di compilazione, il progetto va scaricato sul PC, sottoscritto in forma digitale dal dirigente scolastico e caricato nuovamente sul portale. Il sistema riconosce automaticamente la regolarità della sottoscrizione e, in caso positivo, consente di accedere alla sezione di invio del progetto al Ministero.



e) *Invio del progetto*: una volta effettuato l'invio il sistema trasmette alla email della scuola la ricevuta di regolare candidatura. Non sono necessari ulteriori adempimenti e non sono previste modalità diverse o ulteriori di candidatura.

## **Articolo 6**

*(Modalità di finanziamento e di rendicontazione)*

1. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in quattro fasi:
  - a) la prima fase prevede l'impegno per l'intero importo assegnato al fine di consentire alle scuole di accertare nel programma annuale l'importo assegnato;
  - b) la seconda fase prevede l'erogazione alla scuola vincitrice, a titolo di acconto, del 50 per cento dell'importo assegnato;
  - c) la terza fase prevede l'invio della rendicontazione relativa all'intero importo del progetto con riferimento alle risorse liquidate e impegnate, opportunamente vistata dal Revisore dei Conti e contenente la seguente dicitura: *“Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste dal progetto commissionato”*;
  - d) la quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione da parte della Direzione Generale competente del progetto per il successivo invio alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ai fini della liquidazione del saldo dovuto.
2. Tutte le operazioni di rendicontazione dovranno essere effettuate attraverso l'apposita sezione del portale messo a disposizione sul SIDI. I modelli preimpostati di rendicontazione assicureranno la tracciabilità tra le voci di costo previste in fase di progettazione e quelle effettivamente effettuate.

## **Articolo 7**

*(Requisiti e Tematiche dei progetti)*

1. Possono partecipare alla selezione le istituzioni scolastiche di cui all'art.2 anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. Le istituzioni scolastiche che presenteranno le proposte progettuali dovranno:
  - a. garantire la capacità di attuare le azioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. b) del D.M. 27 ottobre 2017, n. 851;
  - b. garantire la capacità di poter gestire, a livello nazionale, la documentazione e la diffusione delle azioni di supporto alle attività del servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare di cui all'art. 7, c. 1, lett. b) del D.M. 27 ottobre 2017, n. 851;
  - c. garantire la capacità di poter gestire azioni di raccolta e documentazione di esperienze e buone prassi che possano avere interesse nazionale;
  - d. garantire la capacità di poter gestire azioni di sensibilizzazione al tema della scuola in ospedale e istruzione domiciliare;



- e. garantire la capacità di produzione e raccolta di materiale informativo rivolto alle famiglie;
  - f. garantire la capacità di realizzazione del Portale Nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, la gestione e la preparazione dei contenuti, la raccolta delle esperienze e delle buone pratiche e la diffusione delle attività previste con azioni di raccordo con i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.
3. L'istituzione scolastica, singola o organizzata in reti di scuole, dovrà dimostrare che per la tutta la durata del progetto siano rispettate le indicazioni di seguito riportate:
- a) per quanto riguarda la creazione della piattaforma telematica si dovranno osservare le Linee guida per i siti web della PA, previste dalla Direttiva n.8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate nel luglio 2010;
  - b) la piattaforma telematica dovrà rispondere alle specifiche tecniche indicate nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto;
  - c) aggiornamento ed implementazione del portale nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.
4. L'istituzione scolastica selezionata per le finalità di cui all'art. 7, c. 1, lett. b) del D.M. 27 ottobre 2017, n. 851 è supportata da un comitato tecnico/gruppo di lavoro istituito presso il Ministero composto da uno o più rappresentanti delle scuole ospedaliere e/o impegnate nell'istruzione domiciliare e uno o più rappresentanti del Ministero.
5. Le istituzioni scolastiche e/o reti di scuole che presentano un progetto per le finalità di cui all'art. 7, co. 1, lett. b) del D.M. 27 ottobre 2017, n. 851 possono essere invitate a collaborare con il comitato tecnico/gruppo di lavoro di cui al co. 4 del presente articolo e con l'istituzione scolastica selezionata ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. b) del D.M. 27 ottobre 2017, n. 851.
6. A conclusione del progetto il Ministero acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'istituzione scolastica aggiudicataria in esecuzione di quanto previsto dal presente avviso.

## **Articolo 8**

### *(Valutazione delle candidature)*

1. Il finanziamento sarà assegnato alla prima classificata della graduatoria di merito. La graduatoria sarà predisposta da un'apposita commissione designata dal Direttore Generale della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica e composta da personale in servizio presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative progettuali.
2. Per tutte le tematiche di cui all'art. 7 del presente avviso si procederà alla selezione mediante attribuzione di un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:



- a) esperienza maturata nell'ambito della tematica oggetto del bando (qualità e fruibilità dei materiali prodotti, iniziative di formazione, organizzazione di convegni, esperienze di reti territoriali, etc.) - massimo 35 punti;
  - b) grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui all'art. 1 - massimo 35 punti;
  - c) capacità organizzativa nella gestione di progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (complessità, diffusione territoriale e bacino di utenza) - massimo 20 punti;
  - d) coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, fondazioni, etc.) - massimo 10 punti.
3. In aggiunta ai criteri specifici di cui al comma 2 saranno presi in considerazione anche i seguenti criteri generali e opzionali:
- a) aspetti di efficacia, efficienza ed economicità del progetto;
  - b) livello di cofinanziamento garantito da terzi.
4. A ciascuno dei suddetti criteri opzionali potrà essere assegnato un punteggio ulteriore fino ad un massimo di 5 punti. In ogni caso il progetto non potrà conseguire complessivamente più di 100 punti.

### **Articolo 9**

*(Costi ammissibili)*

1. Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese per:
- a) spese generali (spese di funzionamento progettuale, coordinamento, progettazione);
  - b) spese di segreteria ed amministrative;
  - c) rimborso spese per spostamenti inerenti l'oggetto del bando;
  - d) attrezzature specifiche (ad es. hardware, software) per il progetto;
  - e) beni di consumo e/o forniture;
  - f) spese varie;
  - g) personale interno ed esterno.

Si evidenzia infine che l'aggiudicataria del presente bando potrà avvalersi della facoltà di aderire a contratti attualmente in essere, stipulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, aventi ad oggetto, *inter alia*, servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo, nonché di supporto alla *governance* e ai procedimenti amministrativi.

### **Articolo 10**

*(Note di chiusura)*

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianna Barbieri*

*documento firmato digitalmente*